

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 26 aprile 2002, n. 360/ASS

Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Provvedimenti di attuazione

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 31, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) che demanda all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica l'adozione, in regime transitorio, di apposito decreto volto a disciplinare procedure e modalità dell'esercizio dell'intervento sostitutivo della Regione sugli Enti Locali nonché dell'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;

Ravvisata la necessità di intervenire nel rispetto del termine fissato dall'art. 31, comma 4, sopra citato;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreta

Art. 1

1. L'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali è esercitato dai Comitati circoscrizionali competenti per territorio nei casi e secondo le procedure fissate dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. Le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti locali sono sottoposte al controllo quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, nei termini e secondo le modalità previste dal comma 3 e dal comma 5 dello stesso articolo. Le deliberazioni sono soggette al controllo di legittimità dei Comitati circoscrizionali competenti per territorio, nei limiti delle illegittimità denunciate, secondo le modalità e i termini di cui al capo V della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni. Le deliberazioni per le quali può essere richiesto il controllo devono avere ad oggetto le seguenti materie:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici

2. Le deliberazioni di cui al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni sono sottoposte al controllo quando i soggetti ivi indicati ne facciano richiesta secondo le modalità e i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. Le deliberazioni sono soggette al controllo dei Comitati circoscrizionali competenti per territorio secondo le modalità e i termini di cui al capo V della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate ai Comitati, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla richiesta di sottoposizione al controllo, secondo la previsione di cui all'art. 31, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato Sul Bollettino Ufficiale della Regione.